



Roma, 19 gennaio 2016
Protocollo: 3972/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°43

Oggetto: Legge di Stabilità 2016 – Legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 2-2016 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino



IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 18 gennaio 2016

Prot. 542/2016
Data : 18-01-2016
FIGC/Direzione Generale

Preg.mo dr. Marco Brunelli

Direttore Generale

LNP Serie A

Preg.mo dr. Paolo Bedin

Direttore Generale

LNP Serie B

Preg.mo dr. Massimo Ciaccolini

Segretario Generale

LND

Preg.mo dr. Renato Cipollini

Direttore Generale

Lega Pro

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 2 – 2016, elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Legge di Stabilit  2016 – Legge n. 208 del 28 dicembre 2015", con preghiera di portarla a conoscenza delle societ  e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

Michele Uva



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma
tel. +39 06 84912571-2572-2614 fax +39 06 25496454
direzione.generale@figc.it



UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 2-2016

Oggetto : Legge di Stabilità 2016 – Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 –

Nel S.O. n. 70 della G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

La legge consta di un unico articolo e di 999 commi.

Si riportano, di seguito, alcune delle nuove disposizioni che possono, in qualche modo, interessare i destinatari della presente Circolare, suddivise per i relativi comparti.

1 – SPORT

a)-comma 8 – *(abrogazione della disposizione che considera reddito di lavoro dipendente per gli atleti professionisti, il 15% del costo sostenuto dalle società per gli agenti che assistono gli atleti stessi)*- Viene abrogato il comma 4-bis dell'art. 51 del TUIR che prevedeva che, ai fini della determinazione del reddito degli atleti professionisti, concorrevano anche il 15% del costo sostenuto dalla società di appartenenza per l'assistenza ai medesimi calciatori prestata dagli agenti nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli stessi atleti;

b)-comma 60 – *(concessione in locazione a canone concordato di immobili dello Stato alle associazioni sportive dilettantistiche)*- Sono inserite tra i soggetti (regioni, enti locali, ecc.) ai quali possono essere dati in concessione o in locazione a canone agevolato gli immobili di uso non abitativo dello Stato, le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno fine di lucro, sono affiliate alle federazioni sportive nazionali e svolgono attività sportiva dilettantistica;

c)-commi 407 e 408 – *(norme per favorire l'integrazione dei disabili attraverso lo sport)* – A decorrere dal 2016, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, è attribuito al programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva, "Special Olympics Italia", un contributo di 500 mila euro (comma 407) e, ai fini dell'attuazione del medesimo comma 407, è incrementato di 0,5 milioni di euro annui il contributo al Comitato italiano paralimpico (comma 408);

d)-comma 479- *(inapplicabilità alle Federazioni sportive delle norme di contenimento delle spese)*- Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI le norme di contenimento delle spese previste a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche;

e)-comma 991- *(contributo per assegnazione Olimpiadi "Roma 24")*- E' assegnato al CONI un contributo pari a 2 milioni di euro per il 2016 ed a 8 milioni di euro per il 2017 in favore delle attività del Comitato promotore delle Olimpiadi di "Roma 2024"-



2 - IMMOBILI

a)- comma 10- (*trattamento IMU degli immobili dati in comodato a figli e genitori*)- Gli immobili concessi in comodato a figli e genitori non sono assimilati all'abitazione principale ma godono di una riduzione dell'IMU a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e sia residente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

b)-comma 14- (*eliminazione della TASI sugli immobili adibiti ad abitazione principale*) – E' eliminata la TASI per proprietari ed inquilini sugli immobili adibiti ad abitazione principale fatta eccezione per le case di lusso (cat. catastali A/1, A/8 e A9). L'esenzione spetta anche ai detentori (locazione, comodato) e per i fabbricati invenduti;

c)-commi 15 e 16- (*assimilazione all'abitazione principale ai fini IMU e TASI dei residenti all'estero, ecc.*) – Sono assimilate all'abitazione principale, e, quindi, esenti da IMU e TASI, le abitazioni di proprietà dei residenti all'estero, quelle delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci, quelle assegnate al coniuge dal giudice a seguito di separazione, quelle degli anziani o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero;

d)-comma 25 – (*abrogazione dell'imposta municipale secondaria*) – E' abrogata l'imposta municipale secondaria istituita con l'art. 14 del d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, in sostituzione di tasse occupazione spazi e aree pubbliche, imposta sulla pubblicità e affissioni, ecc.;

e)-comma 28 – (*maggiorazione TASI per il 2016*) – I Comuni possono utilizzare anche per il 2016 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille confermando con delibera quella del 2015;

f)-commi 53 e 54 – (*riduzione IMU e TASI per gli immobili a canone concordato*) – Gli immobili locati a canone concordato, godono, dal 2016, della riduzione al 75% dell'IMU e della TASI deliberata dal Comune;

g)-comma 55 – (*riduzione tassa di registro*) – Per le abitazioni principali la tassa di registro si applica nella misura del 2%;

h)-comma 74 – (*proroga bonus interventi sul patrimonio edilizio*) – Sono prorogati a tutto il 2016 i *bonus* per gli interventi sul patrimonio edilizio e sul risparmio energetico. E' stata ammessa la possibilità di optare per la cessione del credito – detrazione del 65% - ai fornitori del condominio che hanno effettuato gli interventi;

i)-comma 75- (*interventi a favore di giovani coppie per acquisto mobili*) – E' prevista una detrazione del 50% sulle spese sostenute nel 2016, fino a 16 mila euro, per l'acquisto di mobili e arredi effettuato da giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o conviventi *more uxorio* da almeno tre anni. Le coppie devono essere acquirenti di unità immobiliare adibite ad abitazione principale e almeno uno dei due componenti deve avere superato i 35 anni. Il *bonus* si recupera in 10 anni;



l)-commi 76-80 – (*agevolazioni per mutuo o leasing*) - Le persone fisiche che acquistano un immobile da adibire ad abitazione principale possono farlo con un mutuo o con leasing; la banca si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile stesso su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore;

m)-comma 82 – (*detrazione fiscale sul canone annuale*) – E' prevista, per i periodi d'imposta dal 2016 al 2020, una detrazione IRPEF per i giovani con età, all'atto della stipula, inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a 55 mila euro e che non posseggano altri immobili a destinazione abitativa. La detrazione, pari al 19%, viene calcolata su un ammontare massimo di canoni annuali di 8 mila euro e su un ammontare di riscatto massimo di 20 mila euro. Per i soggetti con età superiore a 35 anni e con reddito superiore a 55 mila euro, la detrazione spetta sugli importi di cui sopra ridotti alla metà.

3 - IRAP

a)- comma 73 – (*deducibilità IRAP lavoratori stagionali*) – E' prevista una deducibilità parziale ai fini IRAP del costo per i lavoratori stagionali; La deducibilità è pari al 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale e le eventuali deduzioni spettanti;

b)-comma 123 – (*aumento delle deduzioni ai fini IRAP*) - I soggetti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo con base imponibile ai fini IRAP non superiore a 180.759,91 euro possono, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, beneficiare di un aumento della deduzione di cui all'art. 11, comma 4 del d.lgs. n. 446/97. La deduzione extra passa da 2.500 a 5.000 euro, da 1.878 a 3.750 euro, da 1.250 a 2.500 euro e da 625 a 1.250 euro.

4 – IMPRESE

a)-comma 61- (*rinvio della riduzione dell'aliquota IRES*) – La riduzione dell'IRES dal 27,50 al 24% è rinviata al 2017;

b)-commi 65-67- (*maggiorazione IRES per banche e riduzione detraibilità interessi per assicurazioni*)- Per gli enti creditizi e finanziari l'IRES è maggiorata del 3,5%. Viene ridotto al 96% il limite di detraibilità degli interessi passivi sostenuti da imprese di assicurazioni e società capogruppo di gruppi assicurativi;

c)-comma 91- (*superammortamento*) – Imprese ed esercenti arti e professioni, ad esclusione dei soggetti in regime forfettario, che acquisiscono beni materiali nuovi strumentali all'attività dell'impresa, ancorchè in locazione finanziaria, escluso il noleggio, nel periodo tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016, possono maggiorare del 40% il costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento o di canone leasing. In sostanza, a fronte di una spesa di 1.000 euro, si potrà procedere ad un ammortamento su 1.400 euro. Il beneficio che compete ai soli fini delle imposte sui redditi e non dell'IRAP, rileva solo ai fini dell'ammortamento. Ne consegue che la maggiorazione non incide ai fini di eventuali plusvalenze o minusvalenze nel momento del realizzo del bene. La maggiorazione non si applica ai beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%. Il super ammortamento può essere applicato anche per il 2015 semprechè il bene sia entrato in funzione tra il 15 ottobre ed il 31 dicembre 2015;



d)-comma 92- (*deduzione per acquisto autovetture*) – Sono maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria per l'acquisto di autovetture utilizzate in modo generico nell'attività di impresa o di lavoro autonomo;

e)-comma 98-104- (*incentivi per il Mezzogiorno*) – E' stato introdotto un particolare regime incentivante per gli acquisti effettuati tra il 2016 ed il 2019, anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo. Sul costo è assegnato un credito d'imposta del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese. L'incentivo non è previsto, oltre che per le imprese in crisi, per quelle che operano nei settori della siderurgia, delle costruzioni navali, trasporti, energetico, e per banche, finanziarie ed imprese di assicurazione;

f)-commi 111-113 – (*regime forfettario- aumento dei ricavi*) – Sono stati innalzati i ricavi per l'accesso al regime forfettario (regime dei minimi) ex legge 23 dicembre 2004, n. 190. Il limite è stato elevato di 10 mila euro e di 15 mila euro per le attività professionali. Pertanto, la nuova soglia viene fissata in 25 mila euro ed in 30 mila euro per i professionisti. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata al 5% ed è applicata per 5 anni per chi inizia una nuova attività dal 2016, senza alcun riferimento all'età anagrafica; coloro che invece hanno iniziato l'attività nel 2015 potranno applicare la nuova aliquota del 5% fino a tutto il 2019. Rimane ferma la percentuale di redditività a seconda della categoria del reddito. Si ricorda che l'imposta è sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP; inoltre chi accede al forfait è esonerato dagli obblighi contabili ai fini IVA, fermo restando per le operazioni attive, l'obbligo di emissione delle fatture, ricevute fiscali e scontrini. Inoltre, i soggetti in regime forfettario possono fruire della riduzione del 35% della contribuzione previdenziale;

g)-commi 115-120- (*trasferimento beni dell'impresa alla sfera privata*) – Sono previste diverse possibilità per trasferire gli immobili dell'impresa alla sfera privata. Le società possono assegnare ai soci con il pagamento di un'imposta sostitutiva i beni immobili, fatta eccezione per quelli strumentali, nonché gli autoveicoli non strumentali; in alternativa si potrà procedere alla trasformazione in società semplice o cedere agli stessi soci i beni con vantaggi fiscali. L'assegnazione o la trasformazione deve essere fatta entro settembre 2016;

h)-comma 121 – (*trasferimento nella sfera privata di immobili strumentali da parte dell'impresa individuale*) – Le imprese individuali possono trasferire nella sfera privata gli immobili strumentali detenuti alla data del 31 ottobre 2015, entro il 31 maggio 2016, previo pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP nella misura dell'8% sulla differenza tra il valore normale (catastale) e quello fiscalmente riconosciuto dell'immobile;

i)-commi 126-128- (*nuova disciplina dell'art. 26 dell'IVA*) – E' stato innovato l'art. 26 del DPR n. 633/72 (IVA) relativo alle variazioni IVA in diminuzione prevedendo, tra l'altro, che la regola generale – se un fornitore si trova nella condizione di attivare una variazione in diminuzione (nota di credito), il cliente che la riceve deve annotarla nel registro delle vendite – non si applica per le procedure concorsuali per le quali il momento rilevante è quello della data della sentenza dichiarativa di fallimento o del decreto di



ammissione alla procedura di concordato preventivo. E', poi, stata introdotta la possibilità di emettere nota di variazione IVA anche a favore del committente o del cessionario che abbia operato in regime di *reverse charge*. Le modifiche che interessano l'art. 26 a carattere interpretativo si applicano anche alle operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2016;

l)-comma 129 – (*compensazione crediti verso P.A. con le cartelle esattoriali*) – Anche per il 2016 gli imprenditori e professionisti possono compensare i propri crediti non ancora prescritti, certi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione, con le proprie cartelle esattoriali;

m)-comma 133 – (*anticipo al 2016 della nuova disciplina sulle sanzioni amministrative*) – E' stata anticipata al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/2015 che ha disposto una nuova disciplina delle sanzioni amministrative, i cui contenuti hanno formato oggetto della Circolare FIGC-UST n. 12 del 14 ottobre 2015;

n)-comma 142 – (*modifiche alla disciplina delle operazioni black list*)- Sono abrogati i commi da 10 a 12 dell'art. 110 del TUIR che prevedevano un regime speciale per i costi da fornire da Paesi *black list*. Dal 2016 viene meno ogni vincolo per la deduzione di spese e costi derivanti da operazioni con fornitori aventi sede nei Paesi *black list*, fermo restando le regole generali dell'inerenza e competenza;

o)-comma 178 – (*agevolazioni contributive per nuove assunzioni*) – Ai datori di lavoro privati, escluso il settore agricolo, è riconosciuto, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, per un massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi, esclusi quelli INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero di euro 3.250 su base annua;

p)-commi 182-184 – (*agevolazioni per i dipendenti*) – Il premio di produttività corrisposto ai lavoratori dipendenti è assoggettato all'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali nella misura del 10%, entro il limite complessivo di euro 2.000 annuo;

q)- comma 190 – (*benefit ai dipendenti*) – In materia di benefit ai dipendenti, è prevista l'esenzione dall'IRPEF per opere e servizi riconosciuti alla generalità o a categorie di dipendenti e ai loro familiari per fini di istruzione, educazione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria e culto, in conformità a disposizioni di contratto o di regolamento aziendale. Sono esenti anche le somme erogate dalle aziende per la frequenza dei figli dei dipendenti delle scuole d'infanzia, ivi comprese le mense, ludoteche, centri estivi e invernali nonché quelle erogate dal datore di lavoro, sempre alla generalità dei dipendenti, per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti a carico;

r)-commi 889-898 – (*rivalutazione dei beni strumentali, dei terreni e delle partecipazioni*) – Le imprese che detengono beni iscritti nell'attivo del bilancio alla data del 31 dicembre 2014, possono rivalutare il valore di bilancio dei beni stessi con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 16% sul saldo attivo di rivalutazione; l'imposta è del 12% se riferita a beni non ammortizzabili. I beni saranno fiscalmente riconosciuti dal 2018 e, in caso di cessione degli stessi, il maggior valore sarà computabile



solo a partire dal 2018. Le imposte sostitutive vanno versate in unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo delle imposte per il periodo 2015 (di norma entro il 16 giugno per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare). Le persone fisiche che detengono al 1° gennaio 2016 partecipazioni o terreni possono rivalutarne il valore, tramite perizia asseverata, entro il 30 giugno 2016 e versando un'imposta sostitutiva calcolata sull'intero valore rideterminato, entro lo stesso termine di cui sopra, anche in tre rate annuali. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è dell'8%.

5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI FISCALI

a)-comma 131 – (*nuovi termini di prescrizione per accertamenti fiscali*) – E' legislativamente eliminata la possibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria di raddoppiare i termini di accertamento in presenza di violazioni che realizzano reati tributari con conseguente denuncia penale. Viene, però, disposto un ampliamento dei termini di rettifica delle dichiarazioni dei redditi e IVA. L'accertamento, ora, può essere effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno (*prima era il quarto*) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; in caso di omessa dichiarazione la prescrizione opera entro il 31 dicembre del settimo anno (*prima era il quinto*) successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione. I nuovi termini di prescrizione si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016 (UNICO 2017);

b)-commi 949- 950- (*dichiarazioni precompilate*) – E' previsto che per la trasmissione dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione del 730 precompilato effettuate nel primo anno, non vengano applicate le sanzioni nei casi di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati.

6– RATEAZIONI E PROVVEDIMENTI PER ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI

a)-commi 134-138 – (*riammissione alla rateazione per contribuenti decaduti*)- E' prevista per i contribuenti decaduti dal piano di dilazione concordato con l'Ufficio delle entrate a seguito di acquiescenza o accertamento con adesione, la riammissione al beneficio della dilazione, a condizione che la prima rata scaduta venga pagata entro il 31 maggio 2016. Con la riammissione l'Ufficio dovrà ricalcolare le rate provvedendo allo sgravio delle somme iscritte a ruolo in seguito alla precorsa decadenza ed al blocco di azioni esecutive. Qualora, però, a seguito del nuovo piano di dilazione, non venissero pagate due rate, anche non consecutive, si verificherà la decadenza. La riammissione è prevista per le sole imposte dirette, l'imposta di successione, l'imposta di registro e ipocatastali ma non opera per l'IVA.

b)-comma 422- (*finanziamenti agevolati per danni da eventi calamitosi*) – Sono previsti finanziamenti agevolati per danni da eventi calamitosi;

c)-comma 429 - (*ripresa dei versamenti di tributi sospesi*) – E' stabilito che per i soggetti che riprendono i versamenti di tributi già sospesi o differiti a causa di eventi eccezionali (sisma, alluvione, ecc.) non si applicano sanzioni, interessi o oneri accessori e viene concessa una rateazione degli importi non pagati in 18 rate mensili di pari importo. I soggetti residenti nelle zone colpite dai predetti eventi potranno fruire della dilazione in 18 rate anche per i tributi non sospesi né differiti che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza;



d)-commi 440-450- (*esenzione per il sisma del maggio 2012*) – E' stabilita l'esenzione da IRES, IRPEF, IRAP e IMU per i soggetti colpiti dal sisma nei giorni 20 e 29 maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

e)-comma 458- (*provvedimenti per alluvione di Sarno*) – Sono stanziati 7,5 milioni di euro per i familiari delle vittime dell'alluvione di Sarno, nella misura di 100 mila euro per vittima. Tra i familiari sono inclusi anche i conviventi *more uxorio*.

7 – FAMIGLIA E PENSIONI

a)-comma 88 – (*contributo per dispositivi di controllo a distanza impianti di riscaldamento*) – E' prevista la detrazione IRPEF e IRES del 65% della spesa per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda o di climatizzazione di unità abitative;

b)-commi 152-153 – (*canone RAI*) – Per l'anno 2016 il canone RAI è diminuito a 100 euro e verrà addebitato sulla bolletta energetica. E' previsto che con la bolletta di luglio verranno messe in pagamento le rate scadute da gennaio a giugno. Per superare la presunzione di possesso dell'apparecchio TV è ammessa esclusivamente una dichiarazione che, se falsa, potrà determinare conseguenze penali;

c)-comma 205- (*congedo parentale*) – Il lavoratore è obbligato a fruire di due giorni, anche non continuativi, di congedo in occasione della nascita di un figlio. Il congedo va fruito entro 5 mesi dall'evento ed è indennizzato al 100% dall'INPS;

d)-comma 281- (*pensioni-opzione donna*)- E' stabilito che, per accedere all'opzione donna (prepensionamento con calcolo dell'assegno pensionistico comunque con il metodo contributivo) è necessario maturare i requisiti – 35 anni di contributi e 57 di età (dipendenti) o 58 anni e tre mesi (lavoratrici autonome)- e non la decorrenza della pensione entro il 2015;

e)-commi 286-288- (*indicizzazione delle pensioni*) – A seguito della variazione negativa dell'indice di riferimento ISTAT a causa della deflazione, è previsto che l'indicizzazione delle prestazioni previdenziali non potrà essere inferiore a zero. Nel contempo, è stabilita la proroga al 2018 del trattamento previsto per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo, introdotto dalla legge di Stabilità 2014;

f)-comma 299- (*penalità per pensioni anticipate*)- Sono state riviste le norme relative alle penalità per le pensioni anticipate. Viene stabilito che non sono assoggettabili a penalità i trattamenti pensionistici con decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, ai quali, invece, le penalità – 1 o 2% per ogni anno di anticipo – sono state applicate. Tuttavia non si dà luogo a pagamenti di arretrati in quanto la depenalizzazione si applica soltanto per ratei di pensione dal 1° gennaio 2016;

g)-comma 310 – (*indennità di disoccupazione ai "cococo"*) – E' prorogata l'indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa; l'indennità è riconosciuta anche agli eventi di disoccupazione che si potranno verificarsi nell'anno 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e di 24 milioni di euro per il 2017. Il beneficio è riconosciuto in base all'ordine cronologico delle domande.



6 – DISPOSIZIONI VARIE

a)-comma 5 – (*differimento aumento aliquote IVA al 2017*) – A modifica dell’art. 1, comma 718 della legge di Stabilità 2015, che prevedeva l’aumento delle aliquote IVA dal 2016, l’aliquota IVA del 10% è incrementata di tre punti dal 1° gennaio 2017 e l’aliquota del 22% è incrementata di due punti dal 2017 e di un ulteriore punto dal 2018;

b)-comma 290- (*modifica detrazioni per i redditi di pensione*) – Sono state ritoccate in aumento le detrazioni previste dall’art. 13, comma 3, per i redditi di pensione;

c)-comma 391- (*istituzione carta famiglia*) – E’ istituita la carta famiglia, destinata ai nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico; la carta dà diritto a sconti sull’acquisto di beni e servizi o a riduzioni tariffarie e sarà rilasciata dai Comuni a seconda del reddito Isee;

d)-comma 409 – (*sperimentazione cellule staminali*) – E’ previsto un finanziamento di 2 milioni di euro per 2017 e di 4 milioni di euro per il 2018 per la sperimentazione delle cellule staminali;

e)-commi 414-415- (*interventi a tutela del coniuge bisognoso*) – E’ istituito un fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 250 mila euro per il 2016 e di 500 mila euro per il 2017. Il coniuge che non può provvedere, per inadempienza dell’altro coniuge, al mantenimento proprio e dei figli minori e/o maggiorenni con handicap, può chiedere con istanza alla Cancelleria del tribunale l’anticipazione della somma non superiore all’assegno stabilito dal giudice. Il Ministero della Giustizia si rivale sul coniuge per il recupero dell’anticipazione;

f)-comma 567- (*partecipazione alle cure termali*) – Dal 2016 i cittadini che usufruiscono delle cure termali partecipano alla spesa in misura pari ad euro 55;

g)-comma 707- (*patto di stabilità per enti locali*) – Cessano le norme sul patto di stabilità per gli enti locali;

h)-comma 790-(*percorso di tutela di vittime di violenza*) – E’ istituito presso le ASL un “percorso di tutela delle vittime di violenza” quali vittime di atti sessuali, di stalking, ecc.;

i)-comma 842- (*istituzione di banche*)- Sono costituite le SpA di Ferrara, Etruria, Marche e Chieti;

l)- commi 898-904-(*elevazione contante a tremila euro*) – A partire dal 1° gennaio 2016 potrà essere utilizzato il pagamento in contanti fino a tremila euro mentre resta fermo il limite di mille euro per i *money transfer*. Anche le Pubbliche amministrazioni dovranno continuare a pagare le somme erogate a qualsiasi titolo superiori a mille euro con mezzi tracciabili. E’ previsto l’obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito.